

AS 1721
Emendamento 5.302
Articolo 5

GIROTTO, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ripartizione fra regioni e province autonome» aggiungere le seguenti: «e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla lettera a) di cui sopra».

NOTA. L'emendamento proposto è teso a garantire la salvaguardia, centrale in considerazione della necessità di raggiungimento degli obiettivi di installazione di potenza necessaria ai sensi del PNIEC, delle iniziative di sviluppo delle fonti rinnovabili già attualmente in vigore e applicate dai cittadini.

AS 1721
Emendamento 5.303
Articolo 5

GIROTTO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi» con le seguenti: «sei mesi».

NOTA. L'emendamento proposto stabilisce un congruo termine, in considerazione dei tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi, rispetto al completamento del processo programmatico di individuazione delle aree idonee da effettuarsi da ciascuna regione o provincia autonoma.

AS 1721
Emendamento 5.304
Articolo 5

GIROTTO, DE PETRIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;»;

b) sopprimere la lettera c).

NOTA. Il presente emendamento mira a fornire un coordinamento con le disposizioni già introdotte all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, che, nelle more dell'approvazione della presente legge di delegazione, è intervenuto per dettare disposizioni in materia, superando, dunque quanto stabilito nel provvedimento in esame. Le precedenti disposizioni vengono quindi sostituite con il richiamo al rispetto del principio della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, da contemperare tenendo conto del vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 necessario per rispondere all'emergenza climatica in atto, e tenendo conto anche della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

AS 1721
Emendamento 5.305
Articolo 5

GIROTTO, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «evitando comunque effetti distorsivi sul mercato» aggiungere le seguenti: «e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi».

NOTA. L'emendamento mira a semplificare, a vantaggio dei consumatori, le modalità di contabilizzazione dell'energia condivisa che, secondo la regolazione vigente, viene prima anticipata ai venditori e poi restituita attraverso la remunerazione dell'energia immessa dagli impianti di produzione. Con la disposizione in esame, invece, si mira a stornare tale voce, in quanto non applicabile, direttamente sulla bolletta dei partecipanti al meccanismo di condivisione.

AS 1721
Emendamento 5.306
Articolo 5

GIROTTI, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere le seguenti:

«v-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di penetrazione di decarbonizzazione del settore dei trasporti;

v-ter) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120;».

NOTA. L'emendamento, con la lettera v-bis), mira a valorizzare l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti - come già avviene in altri paesi, anche dell'Unione Europea - così da contribuire al raggiungimento degli specifici obiettivi, europei e nazionali, di decarbonizzazione e, nello specifico, del settore dei trasporti. Inoltre, con l'introduzione della lettera v-ter), stimola l'introduzione di ulteriori misure di semplificazione che saranno necessarie per accelerare la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica in grado di supportare la diffusione di veicoli elettrici prevista per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal PNIEC (6 milioni di veicoli elettrici circolanti al 2030).

AS 1721
Emendamento 12.100
Articolo 12

GIROTTO, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo» inserire le seguenti: «l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 944/2019, nonché».

NOTA. Le UVAM non garantiscono servizi di flessibilità e non sono adatte a unità di piccola generazione e piccoli stoccaggi, per questo l'emendamento propone di fornire strumenti più semplici e standardizzati, gestiti a livello di rete di distribuzione, come stabilito dagli articoli 31 e 32 della Direttiva 944/2019.

AS 1721
Emendamento 12.101
Articolo 12

GIROTTO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo» aggiungere le seguenti: « e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale».

NOTA. Il presente emendamento è volto a richiamare il Governo ad attuare le specifiche disposizioni degli articoli 31 e 32 della [Direttiva 944/2019](#), le quali prevedono un ruolo attivo dei distributori e la possibilità di attivare meccanismi di auto-dispacciamento (self-dispatch). Si tratta di un modello diffuso in tutta Europa, che si discosta dall'organizzazione del dispacciamento in Italia, basata sul modello del cosiddetto central dispatch. Nei modelli di tipo "self", il dispacciamento delle risorse non è determinato in modo vincolante dal gestore di rete, bensì è rimesso ai responsabili dei programmi di immissione e prelievo che sono indotti a bilanciare le proprie posizioni sulla base di un sistema di incentivi/penalità.

L'utilizzo di modelli di tipo auto-dispacciamento è così diffuso in Europa – e appare necessario introdurlo progressivamente anche in Italia - poiché la decentralizzazione di carichi e produzioni, spesso da fonti rinnovabili non programmabili, richiama la necessità di attivare un ruolo più attivo a livello locale con l'obiettivo di mantenere la sicurezza del sistema in maniera più efficiente e ridurre i costi per il consumatore.

Tale prospettiva appare perfettamente in linea con quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, recentemente adottato dal Governo e approvato da Bruxelles, nel quale si afferma *“In prospettiva, lo stesso modello di dispacciamento si coniugherà con l'evoluzione del mercato, andando verso modelli più adatti a un sistema di risorse distribuite, con l'esigenza di garantire la sicurezza al minimo costo”* e che *“con la crescente partecipazione della generazione distribuita, l'attuale modello central dispatch potrebbe in futuro risultare non del tutto adeguato”*.

Ovviamente, come previsto nello stesso PNIEC è opportuno un approccio graduale e, per tale ragione, si propone l'avvio da subito di iniziative sperimentali volte poi a definire le migliori condizioni attuative secondo criteri di efficienza e sicurezza.